

Nota di aggiornamento al Barometro delle libertà: Italia

Di Giuseppe Portonera

1. NUOVO GOVERNO, NUOVO DL?

Il nuovo governo Draghi ha adottato un decreto-legge in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, n. 15 del 2021.

Nonostante la novità dell'esecutivo, il decreto non presenta caratteri innovativi. Esso ha confermato la nuova e diversa classificazione dei territori nazionali, adottata dal d.l. n. 2/2021, e che riceverà la prima applicazione concreta proprio in questi giorni con il passaggio della Sardegna da zona "gialla" a "bianca".

La nuova classificazione regionale è la seguente.

- 1) "Zona bianca": le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
- 2) "Zona arancione", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
- 3) "Zona rossa", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
- 4) "Zona gialla", le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli fin qui indicati alle lettere.

Il decreto n. 15/2021 si mostra in linea con le già rilevate tendenze restrizionistiche.

Esso ha, in primo luogo, prorogato fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute (resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione).

Inoltre, fino a tale data, è consentito – nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale – lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già

Giuseppe Portonera è Fellow dell'Istituto Bruno Leoni.

	Diritto all'istruzione	Diritto al lavoro e attività economiche	Libertà di riunione (e assembramento)	Libertà di circolazione e di movimento; attività all'aperto
5	Nessuna restrizione	Nessuna restrizione	Nessuna restrizione	Nessuna restrizione
4	Chiusura solo per alcuni livelli scolastici Ricorso alla didattica a distanza	Sospensione facoltativa (consigliata) di alcune categorie di attività economiche	Riunioni e assembramenti consentiti rispettando il distanziamento sociale e con strumenti di protezione individuale	Limitazioni di circolazione e movimento solo fuori dal territorio nazionale
3	Chiusura di tutti i livelli scolastici, ma con la possibilità di predisporre attività ludico/ricreative per bambini e adolescenti	Sospensione obbligatoria solo di alcune particolari categorie di attività economiche, privilegiando, laddove possibile, il lavoro agile. Introduzione di limitazioni, tanto spaziali quanto temporali, per le attività economiche allo stato consentite	Sospensione consigliata di riunione e, in generale, di occasioni di assembramenti	Obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla. Limitazioni di circolazione e movimento all'interno del territorio nazionale, con il divieto di spostarsi tra Regioni.
2	Chiusura delle lezioni per tutti i livelli, ma esami in presenza	Sospensione obbligatoria delle principali categorie di attività economica con rapporti diretti con il pubblico (con prosecuzione, là dove possibile, tramite lavoro agile)	Limiti quantitativi e/o qualitativi a riunioni e/o assembramenti	Limitazioni di circolazione e movimento all'interno della propria città e/o della propria provincia o Regione
1	Chiusura per tutti i livelli, sia per lezioni che per esami	Sospensione obbligatoria di ogni attività economica	Sospensione obbligatoria di riunioni e, in generale, di ogni possibile assembramento	Limitazione di ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune di residenza, eccezion fatta per comprovate esigenze lavorative, alimentari o di salute (con modulo di autocertificazione)

conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Nelle zone rosse non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

2. LE MISURE IN VIGORE NELLE ZONE “BIANCHE”

Nelle zone classificate come “bianche” non si applicano le limitazioni previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli, che possono anche prevedere specifiche misure restrittive in relazione ad attività particolarmente “a rischio” dal punto di vista epidemiologico. In generale, rimangono in vigore solo l'obbligo della mascherina e il distanziamento sociale.

Secondo i valori del nostro Barometro, il livello segnato nella zona “bianca” è pari a quello presente su tutto il territorio nazionale con il DPCM 7 agosto, ovvero sia il più alto mai registrato dall'inizio della pandemia.

Libertà di culto	Riservatezza e tutela della vita privata	Buon andamento della P.A.	Diritto alla salute
Nessuna restrizione	Nessuna restrizione	Nessuna restrizione	Nessuna restrizione
Limiti quantitativi e/o qualitativi all'accesso ai luoghi di culto e/o alle funzioni religiose	Obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura corporea e/o altri controlli analoghi per accedere a locali aperti al pubblico	Erogazione parziale dei servizi pubblici	Rinvio o aumento dei tempi di attesa per prenotazioni
Sospensione di alcune celebrazioni religiose con limiti quantitativi e/o qualitativi all'accesso ai luoghi di culto e/o alle funzioni religiose	Obbligo, per fasce orarie, di dichiarazione di dati personali nell'autocertificazione necessaria per gli spostamenti	Chiusura parziale degli uffici pubblici ed erogazione parziale dei servizi pubblici	Accesso alle strutture ospedaliere per tutte le attività di ambulatorio già programmate, ma con sospensione di quelle ancora da programmare
Sospensione di tutte le celebrazioni religiose	Obbligo, senza fasce orarie, di dichiarazione di dati personali nell'autocertificazione necessaria per gli spostamenti	Chiusura di tutti i servizi pubblici, con erogazione eventuale dei relativi servizi a distanza	Accesso alle strutture ospedaliere solo per attività di ambulatorio urgenti e non differibili, con sospensione di tutte le altre attività sanitarie
Chiusura dei luoghi di culto	Obbligo di adottare applicazioni idonee al tracciamento dei contagi	Chiusura di tutti gli uffici pubblici, con mantenimento dei soli servizi essenziali	Accesso alle strutture ospedaliere solo per urgenze (PS) e strumenti limitazioni per accesso di "esterni" (non pazienti) durante la degenza o la visita

	DL 23 febbraio 2021
Movimento	3
Riunione	4
Culto	4
Istruzione	5
Lavoro	5
Salute	5
Privacy	4
P.A.	5
TOTALE	35

3. LE MISURE IN VIGORE NELLE ZONE "GIALLE"

Diritto all'istruzione

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Diritto al lavoro e attività economiche

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Libertà di riunione e di assembramento

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Libertà di circolazione e di movimento; attività all'aperto

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Libertà di culto

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Riservatezza e tutela della libertà privata

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Diritto alla salute

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Buon andamento della P.A.

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

	DPCM 14 gennaio 2021	DL 23 febbraio 2021
Movimento	1,5	1,5
Riunione	2	2
Culto	4	4
Istruzione	4	4
Lavoro	2,5	2,5
Salute	5	5
Privacy	3	3
P.A.	4	4
TOTALE	26	26

4. LE MISURE IN VIGORE NELLE ZONE “ARANCIONI”

Diritto all’istruzione

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

Diritto al lavoro e attività economiche

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Libertà di riunione e di assembramento

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

Libertà di circolazione e di movimento; attività all’aperto

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Libertà di culto

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

Riservatezza e tutela della libertà privata

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

Diritto alla salute

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

Buon andamento della P.A.

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

	DPCM 14 gennaio 2021	DL 23 febbraio 2021
Movimento	2	2
Riunione	2	2
Culto	4	4
Istruzione	4	4
Lavoro	2,5	2,5
Salute	5	5
Privacy	2	2
P.A.	4	4
TOTALE	25,5	25,5

5. LE MISURE IN VIGORE NELLE ZONE “ROSSE”

Diritto all'istruzione

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Diritto al lavoro e attività economiche

Resta immutato quanto precedentemente previsto, salve le novità già segnalate.

Libertà di riunione e di assembramento

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

Libertà di circolazione e di movimento; attività all'aperto

Resta immutato quanto precedentemente previsto.

Libertà di culto

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

Riservatezza e tutela della libertà privata

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

Diritto alla salute

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

Buon andamento della P.A.

Si osserva quanto disposto a livello nazionale.

	DPCM 14 gennaio 2021	DL 23 febbraio 2021
Movimento	1	1
Riunione	2	2
Culto	4	4
Istruzione	4	4
Lavoro	2	2
Salute	5	5
Privacy	2	2
P.A.	4	4
TOTALE	24	24